

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 104/35/2011

FATTO E DIRITTO

La società contribuente in epigrafe dichiarò per l'annualità 1997 un credito IVA e lo riportò nelle dichiarazioni successive fino al Modello iva 2001; per gli anni 2001 e 2002 non presentò la dichiarazione e nel 2003 si avvalse del condono tombale ex art. 9 L. 289/02 per gli anni dal 1997 - 2001; nel Modello UNICO 2004 (per i redditi 2003) riportò quel credito NA formatosi e dichiarato a partire dal 1997 (€ 32.260,00).

A seguito del controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR 6000/73, del modello UNICO 2004, l'Ufficio recuperò a tassazione il credito dichiarato, iscrivendo a ruolo il relativo ammontare sull'assunto che si trattava di credito risalente ad annualità condonata ritenuto pertanto non più riconoscibile.

La contribuente propose ricorso contro la conseguente cartella esattoriale. Nell'anno 2007 cessò l'attività e propose istanza di rimborso del credito in questione. A seguito del diniego di rimborso da parte dell'Ufficio, propose ricorso che, l'adita CTP di Lodi respinse, con condanna alle spese. La sentenza rilevava che il credito si era formato nell'annualità condonata e comunque le sentenze delle Commissioni Provinciale e Regionale che, nelle more, avevano accolto il ricorso contro la cartella esattoriale erano fondate su giurisprudenza di legittimità oscillante ormai superata dalla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 14828/08, che aveva escluso la possibilità per il contribuente di ottenere rimborsi relativi ad annualità oggetto di condono.

Con l'appello la contribuente censura la sentenza per inconferente richiamo della pronuncia delle SS.UU. del 2008, e sottolinea che, secondo la giurisprudenza consolidata, i redditi degli anni coperti da condono possono essere rettificati soltanto ove si accertino operazioni inesistenti, e in mancanza di ciò resta cristallizzato quanto dichiarato dal contribuente; che nel contenzioso relativo alla cartella esattoriale, avente ad oggetto il medesimo credito qui controverso, l'Ufficio è risultato soccombente.

Chiede, che in riforma della sentenza si dichiari dovuto il rimborso NA con riferimento all'anno 2007 e si annulli la condanna alle spese; in subordine che si annulli la sentenza limitatamente alla condanna alle spese, considerata l'incertezza della materia del contendere.

L'Ufficio resiste, eccependo il difetto di specificità dei motivi di appello, nel merito argomenta per la correttezza della sentenza, avendo esattamente applicato la legge e la giurisprudenza di legittimità, Sottolinea che le sentenze favorevoli di primo e secondo grado richiamate dalla contribuente hanno affermato soltanto l'esistenza del credito ma non la sua rimborsabilità. Eccepisce anche l'inammissibilità del motivo concernente la non rettificabilità del credito risalente al 2000, perché non proposta in primo grado, e comunque afferma di essersi limitato ad accertare che non sussistevano i requisiti per il rimborso del credito in quanto risalente ad annualità condonata (1997). Conclude per l'inammissibilità dell'appello e per il rigetto nel merito, in quanto infondato, confermata la sentenza e vinte le spese di giudizio.

Con successiva memoria, la contribuente contesta articolatamente le eccezioni e deduzioni avverse, illustra ulteriormente i motivi di appello e ribadisce le conclusioni svolte.

Il gravame è stato deciso all'odierna udienza, tenutasi in forma pubblica, presenti i rappresentanti delle parti.

Non sussiste il difetto di specificità dei motivi di appello, lamentato dall'Ufficio. Ad avviso della Commissione, la motivazione dell'atto assolve, infatti, l'onere di impugnazione specifica richiesta dall'art. 53 D.lgs 546/92, il gravame che si presenta, come appunto quello in esame, sufficientemente articolato quanto alla causa petendi e chiaro in ordine agli elementi dedotti a sostegno del petitum, ancorché si sostanzi nelle argomentazioni già svolte in primo grado, riproposte allo scopo di dimostrare l'erroneità e l'infondatezza della soluzione adottata dal primo giudice (v. Cass. 14031/06).

Quanto al merito, l'appello è fondato e va accolto

Al riguardo, la Commissione osserva.

L'art. 30 co. 2 DPR 633/72 prevede soltanto che il credito d'imposta può essere computato in detrazione o richiesto a rimborso, e che in caso di cessazione dell'attività il contribuente è sempre legittimato a richiedere il rimborso. Quanto alla controversa rimborsabilità del credito IVA maturato in una annualità ricompresa nel condono effettuato dalla società contribuente ai sensi dell'art. 9 L. 289/02 (circostanza pacifica), la Commissione condivide l'orientamento della recente giurisprudenza, secondo cui la disposizione dell'ultimo periodo della L. n. 289 del 2002, art 9, comma 9 esclude che il condono abbia di per se un effetto modificativo soltanto in ordine all'importo di eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle (ossia indicati nelle) dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che il condono non impone al contribuente la rinuncia al credito ivi esposto, ne preclude all'amministrazione di rimborsarlo, se lo ritiene fondato, o di accertarne la non rimborsabilità (Cass. SS.UU. 4828/2008; v. Corte Cost. ord. n. 340/2005). E ancora, in tema di condono fiscale, la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, per il quale la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all'Ufficio il potere di contestare il credito; con la conseguenza che, quando sia stato chiesto il rimborso dell'IVA e l'Ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni, inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, ne gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo (Cass. 18942/2010).

Sulla base delle suesposte osservazioni, e ravvisati privi di rilievo decisivo i richiami alle sentenze concernenti la cartella esattoriale, la Commissione ritiene che la contribuente abbia correttamente e legittimamente operato evidenziando nella dichiarazione annuale il credito in questione, sicché, non risultando che l'Ufficio abbia contestato tempestivamente la sussistenza del credito, la pretesa della contribuente integra l'ipotesi di ripetizione di somme indebitamente trattenute senza causa dall'Amministrazione finanziaria (indebito oggettivo).

Dal contesto delineato discende l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha negato il rimborso dell'imposta per l'ammontare indicato nell'istanza presentata dalla contribuente.

La problematicità interpretativa della giurisprudenza di legittimità esistente sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del contribuente e dichiara dovuto il rimborso richiesto. Compensa le spese dei due gradi di giudizio.